



Bruxelles, 29 luglio 2015
(OR. en)

11296/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0161 (NLE)**

COWEB 76

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 luglio 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 368 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 368 final.

All.: COM(2015) 368 final

Bruxelles, 29.7.2015
COM(2015) 368 final

2015/0161 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

RELAZIONE

Il 1° giugno 2015 è entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 dell'accordo ne sorveglia l'applicazione ed esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

A norma dell'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 118 dell'accordo, il regolamento interno determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, che assiste il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la posizione che l'Unione deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione sul suo regolamento interno è stabilita con una decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

Si invita pertanto il Consiglio ad adottare la proposta allegata di decisione relativa alla posizione dell'Unione europea in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione sul suo regolamento interno.

Per informazione del Consiglio, il progetto di regolamento interno dei sottocomitati e dei gruppi speciali pertinenti è riportato in un documento separato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 115 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in appresso "ASA"), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 116 dell'ASA, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 118 dell'ASA, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 118 dell'ASA, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare i suoi poteri.
- (5) A norma dell'articolo 120 dell'ASA, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 dell'ASA relativamente a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio